

## **Del trasporto**

### **Sezione I Disposizioni generali**

#### **Art. 1678. Nozione.**

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

#### **Art. 1680. Limiti di applicabilità delle norme.**

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.